

Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di  
conversione  
del Decreto-Legge n. 34  
del 19 maggio 2020  
“Rilancio”

Publicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020

### **Art. 66**

#### **(Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)**

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, **fino al termine dello stato di emergenza** di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, tutti i lavoratori, volontari, sanitari e non, nonché i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività lavorative sono impossibilitati a mantenere la distanza, **hanno l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.**

### **Art.72**

#### **(Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)**

Si interviene sull'art.23 del D.L.18/2020 estendendo alcuni benefici.

Il congedo parentale, per i dipendenti del **settore privato**, è esteso **a 30 giorni sino al 31 agosto 2020**. Il congedo parentale riguarda i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione).

Inoltre, i **dipendenti del settore privato** con figli di età inferiore ai 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione delle attività didattiche a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o di cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.

Il bonus originario di 600 euro (per i lavoratori privati) viene elevato a 1.200 euro. Il bonus (in alternativa all'estensione del congedo) viene erogato per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Per i dipendenti pubblici, l'art.25 del D.L.18/2020 prevede la possibilità di fruire, a decorrere dal 5 marzo e **per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche** dello specifico congedo e della relativa indennità prevista dall'art. 23 per i dipendenti del settore privato. Quindi anche ai dipendenti pubblici spetta un congedo di 30 giorni (retribuito al 50%).

### **Art.73**

#### **(Modifiche all'art.24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, Legge 5 febbraio 1992, n.104)**

Sono state riconosciute **ulteriori dodici giornate complessive** da fruire nei passati mesi di maggio e giugno 2020 per i lavoratori che assistono persone disabili beneficiarie dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92.

### **Art.80**

#### **(Modifiche all'art.46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)**

Con il Decreto-Legge 34 è stato prorogato dai precedenti 60 gg. a 5 mesi complessivi il periodo di divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivo. Le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso sono sospese. Il datore di lavoro che, tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità (come se non fosse stato interrotto)

## **Art. 83** **Sorveglianza sanitaria**

L'articolo 83 del decreto-legge ha introdotto l'onere per i datori pubblici e privati di **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, ampliando seppur indirettamente, la platea dei soggetti cosiddetti "fragili".

La norma, infatti, ha previsto quali condizioni che possano aumentare il rischio di contagio, l'età e gli eventuali stati di comorbidità.

Le amministrazioni pubbliche devono provvedere alla sorveglianza eccezionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

**L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.**

## **Art.90** **(Lavoro agile)**

Fino al 31 luglio 2020 i lavoratori **dipendenti privati**, genitori di almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità "agile". La legge di conversione del Decreto-Legge riconosce, **fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile anche ai **lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio**, in **ragione dell'età** o della condizione di rischio derivante da **immunodepressione**, da esiti di **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di **terapie salvavita** o da **comorbidità** che può caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che la modalità smart sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 18/2020 per cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, **il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni**, i datori di lavoro privato possono applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato non oltre il 31 dicembre 2020.

## **Art.92** **(Disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL)**

È stata prevista la proroga della fruizione della NASPI per **ulteriori due mesi** per i periodi compresi tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, a decorrere dal giorno di scadenza.

L'importo dell'indennità è stato pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche.

## **Art.182** **(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)**

Il comma 3-*bis* (introdotto dalla Legge di conversione), alle lettere a), b) e d), interviene sull'art. 88-*bis* del D.L. n. 18 del 2020 ("Cura Italia") in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, **anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione**. In particolare, le modifiche prevedono: **l'estensione a diciotto mesi del periodo di validità dei**

**voucher** emessi a titolo di rimborso; l'estensione dell'obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher; i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati. Infine, viene istituito un fondo per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.

#### **Art.230**

##### **(Incremento posti concorsi già indetti)**

Il numero dei posti destinato alla **procedura concorsuale straordinaria** è stato elevato, con il Decreto-Legge, a 32.000 con un incremento pari a 8.000 posti; contemporaneamente, viene incrementato di ulteriori 8.000 posti anche il posto destinato al concorso ordinario per la scuola secondaria portando il contingente totale a 33.000 posti.

La Legge di conversione prevede che, per contrastare l'emergenza epidemiologica e favorire contestualmente la ripresa dell'attività didattica in presenza, ai lavoratori assunti ai sensi della procedura prevista dal D.L.98/2013 (ex LSU) con contratto part-time viene stipulato, fino al 31/12/2020, un contratto aggiuntivo a tempo determinato a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

#### **Art.230-bis**

##### **(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici)**

Per i mesi settembre-dicembre 2020, le istituzioni scolastiche del I ciclo (infanzia, primarie e secondarie di I grado) possono sottoscrivere contratti fino al 31/12/2020 con personale appartenente all'area professionale degli **assistenti tecnici** limitatamente a complessive 1.000 unità a livello nazionale. Tali assunzioni sono finalizzate ad assicurare la funzionalità della strumentazione informatica delle scuole del I ciclo nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il contingente sarà ripartito tra le istituzioni scolastiche tenuto conto del numero degli alunni.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'istruzione, nelle more dello svolgimento del concorso per **dirigenti tecnici** previsto dal D.L.126/2019 (L.159/2019), a prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2021, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive conferiti sulla base dello stesso D.L. Conseguentemente, si dispone che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengano con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.

Con il comma 3 si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo volto ad evitare la restituzione delle somme già erogate ai dirigenti scolastici negli a.s.2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza di quanto previsto dai contratti collettivi regionali relativi all'a.s.2016/2017.

#### **Art.231**

##### **(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)**

Il D.L. incrementa di 331 milioni di euro, per il 2020, il fondo per il funzionamento. Mediamente si tratta di un importo di circa 42.000 euro per istituzione scolastica.

Tali risorse saranno destinate a:

Tali risorse andranno a coprire:

- l'acquisto di servizi professionali, di formazione e assistenza tecnica per la sicurezza sul lavoro, la DAD, l'assistenza psicologica e quella medico-sanitaria,
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di igiene degli ambienti e per le esigenze di distanziamento tra gli studenti;
- gli interventi a favore della DAD per gli studenti con disabilità e gli interventi a favore dell'inclusione scolastica;
- l'acquisto strumenti editoriali e didattici innovativi;
- la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza e l'adeguamento degli spazi fisici ed il sostenimento di modalità didattiche innovative ivi inclusi i lavori e le forniture per l'adeguamento degli spazi degli edifici scolastici.

Le risorse sono assegnate alle scuole sulla base dei criteri utilizzati per la ripartizione del fondo di funzionamento (art.1, comma 601, L.296/2006).

Le **istituzioni scolastiche provvedono entro il 30 settembre 2020** alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli stessi.

Il Ministero dell'Istruzione a seguito di rilevazione, provvederà a riassegnare le eventuali risorse non utilizzate che saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche che hanno già realizzato o completato gli interventi e che presentano la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità.

Tali risorse dovranno essere utilizzate o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

Il Decreto-Legge aveva previsto uno stanziamento di 39,23 milioni di euro per le istituzioni scolastiche statali e paritarie, per far fronte alle attività in presenza connesse all'espletamento dell'esame di stato per l'anno scolastico 2019/2020. Le risorse erano destinate ad assicurare la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la disponibilità, ove necessario, dei dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza.

Infine, il Decreto-Legge prevede che i revisori dei conti saranno chiamati a verificare il corretto utilizzo delle risorse sulla base delle indicazioni ministeriali. Il Ministero supporterà le scuole tramite il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

#### **Art.231-bis**

##### **(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)**

In vista dell'avvio del nuovo anno scolastico e nel rispetto delle misure di contenimento, il Ministro dell'Istruzione, con propria ordinanza e di concerto con Ministero dell'economia, può adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, misure che autorizzino i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali a:

- derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di scuola, dal DPR 81/2009 nei casi in cui non sia possibile procedere diversamente;
- attivare contratti temporanei rivolti al personale docente e ATA dalla data di inizio lezione fino al termine delle lezioni. Tali posti non saranno disponibili per operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazioni. In caso di sospensione delle attività in presenza, i contratti si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad indennizzo;
- prevedere la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

### **Art.233**

#### **(Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni)**

Le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 65/2017, sono incrementate di 15 milioni di euro per il 2020, anche in conseguenza dell'emergenza causata dal virus COVID-19. L'erogazione, limitatamente al 2020, avviene, in deroga alle ordinarie procedure, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata. Inoltre è previsto che possa procedersi anche nelle more dell'adozione del nuovo Piano di azione nazionale pluriennale prescindendo dall'intesa qualora essa non pervenga entro quindici giorni. La legge di conversione prevede l'erogazione di un contributo complessivo di 120 milioni di euro per il 2020 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito della sospensione dell'attività in presenza quale misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

### **Art.234**

#### **(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)**

Al fine di realizzare un sistema informativo per la raccolta e l'analisi dei dati per la previsione della spesa per il lungo periodo del personale scolastico, nonché per la gestione economica e giuridica del personale stesso è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

### **Art.236**

#### **(Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca)**

Il comma 3-bis inserito dalla Legge di conversione stabilisce che i titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

### **Art. 263**

#### **Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile**

L'art. 263 del decreto-legge 34/2020 ha previsto che al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni pubbliche devono adeguare l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

**Il nuovo testo** dell'articolo 263, nella versione introdotta dalla legge di conversione, **conferma la scelta del legislatore di garantire una progressiva riapertura dei servizi** e dispone una deroga espressa al regime di cui all'art. 87 comma 1 lettera a) e comma 3 del decreto 18/2020.

L'art.87 comma 1, lettera a) del decreto-legge 18/2020 prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (attualmente 31/07/2020), il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni per cui la presenza del personale nei luoghi di lavoro deve essere limitata alle sole attività indifferibili che richiedono necessariamente tale presenza.

Lo stesso articolo 87 prevede poi, al comma 3 che, nel caso in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Ciò, tuttavia, solo dopo aver utilizzato, ove disponibili, gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

L'art. 263 nella versione modificata dalla legge di conversione dispone espressamente che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, le PA organizzano il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e

settimanale, **applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.**

L'articolo 263, inoltre, è intervenuto sulla disposizione di cui all'articolo 14 della legge 124/2015 che disciplina la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. La modifica introdotta prevede che **entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)**, quale sezione del Piano della performance, documento programmatico triennale, (art. 10, comma 1, lettera a9 del decreto 150/2009).

**Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene**, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.

**In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.**

Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono *definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio.*